Lunedi' 03/07/2023

Scadenza per beni 4.0 prenotati nel 2022: novembre 2023 (materiali) e giugno 2023 (immateriali)

A cura di: Meli e Associati

In prossimitÃ della scadenza originariamente prevista per il 30 giugno 2023, ricordiamo che Decreto Milleproroghe, ha prorogato al 30 novembre 2023Â il termine â€œlungoâ€• per effettuare gli investimenti inÂ beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.
Alle imprese che hanno effettuato investimenti inÂ beni strumentali materiali nuovi 4.0 (indicati nellâ€™allegato A alla L. 232/2016), a decorrere dal 1Â° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero che li effettueranno entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito dâ€™imposta Ã¨ riconosciuto:

- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

- nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati inÂ beni strumentali materiali nuovi 4.0Â dal 2023 (senza alcuna prenotazione/acconto nel 2022) il credito dâ€™imposta Ã¨ invece riconosciuto nella misura dimezzata del 20%, 10% e 5%.
Il Decreto Milleproroghe aveva fissato al 30 novembre 2023, anche il termine ultimo per lâ€™effettuazione di investimenti in â€œaltri beni strumentaliâ€• nuovi (ovvero â€œnon 4.0â€•) per i quali, con riferimento allâ€™anno 2022, spetta un credito dâ€™imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per gli investimenti â€œnon 4.0â€• effettuati nel 2023 e non â€œprenotatiâ€• non Ã¨ piÃ¹ previsto alcun credito dâ€™imposta.
Ricordiamo infine che il termine per sostenere gli investimenti inÂ beni immateriali 4.0Â (ricompresi nellâ€™Allegato B legge 232/16), prenotati nel 2022 con conferma dâ€™ordine e acconto almeno pari al 20% versato al fornitore entro il 31/12/2022,Â Ã¨ rimasto invece fissato al 30 giugno 2023.
Riportiamo il testo vigente dellâ€™art. 1 comma 1057 della L. 178/2020:Â â€œAlle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nellâ€™allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.Â 232, a decorrere dal 1Â° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro ilÂ 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito dâ€™imposta Ã¨ riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.â€•.